

**REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI ARBITRATO GESTITO DAL TRIBUNALE PRIVATO
ARBITRALE**

INDICE

PREAMBOLO - IL TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA

1. Funzioni e organi del TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA
2. Il Consiglio Arbitrale Italia Concilia
3. La Segreteria Arbitrale Italia Concilia

I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 2 - Regole di procedura
- Art. 3 - Regolamento e successive modifiche
- Art. 4 - Regole applicabili al merito
- Art. 5 - Sede dell'Arbitrato
- Art. 6 - Lingua dell'arbitrato
- Art. 7 - Comunicazioni, trasmissione e deposito degli atti
- Art. 8 - Termini

II. L'ARBITRO E IL COLLEGIO ARBITRALE

- Art. 9 - Numero degli Arbitri
- Art. 10 - Nomina dell'Arbitro Unico
- Art. 11 - Nomina del Collegio Arbitrale
- Art. 12 - Scelta e sostituzione dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale
- Art. 13 - Nomina degli Arbitri nell'Arbitrato con pluralità di Parti
- Art. 14 - Nomina e accettazione degli Arbitri
- Art. 15 - Ricusazione degli Arbitri
- Art. 16 - Sostituzione degli Arbitri
- Art. 17 - Costituzione dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale

Art. 18 - Poteri dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale

Art. 19 - Ordinanze dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale

Art. 20 - Interpretazione delle norme

III. AVVIO DELL'ARBITRATO E TENTATIVO DI MEDIAZIONE

Art. 21 - Domanda di arbitrato

Art. 22 - Tentativo di Mediazione

Art. 23 - Comparsa di risposta

Art. 24 - Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi

Art. 25 - Questioni preliminari ed amministrative

IV. IL PROCEDIMENTO

Art. 26 - Incontro preliminare

Art. 27 - Programmazione e luogo delle udienze

Art. 28 - Le udienze

Art. 29 - Istruzione probatoria

Art. 30 - Consulenza tecnica

Art. 31 - Domande nuove

Art. 32 - Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo

Art. 33 - Precisazione delle conclusioni

Art. 34 - Transazione e rinuncia agli atti

Art. 35 - Rinuncia alla fase istruttoria

V. IL LODO

Art. 36 - Emissione del Lodo- Art. 37 - Deliberazione del Lodo

Art. 38 - Forma e contenuto del Lodo

Art. 39 - Deposito e comunicazione del Lodo

Art. 40 - Lodo parziale e Lodo non definitivo

Art. 41 - Correzione del Lodo e controllo dei requisiti formali

VI. LE SPESE

Art. 42- Valore della controversia

Art. 43- Spese del procedimento per arbitrato rituale e irrituale

Art. 44- Versamenti anticipati e finali

Art. 45- Mancata copertura delle spese di procedimento.

VII. ALTRE PROCEDURE OPZIONALI E/O ABBREVIATE DI ARBITRATO

Art. 46 - Arbitrato Legato

Art. 47 - Arbitrato con offerta finale

Art. 48 - Arbitrato orale abbreviato

Art. 49- Arbitrato Documentale

VIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 - Riservatezza e privacy

Art. 51 - Esclusione di responsabilità

Art. 52 - Entrata in vigore.

ALLEGATO "A"

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

ALLEGATO "B"

DESCRIZIONE DEI SERVIZI ARBITRALI COMPRESI E DELLE ATTIVITA' ESCLUSE

ALLEGATO "C"

CODICE DEONTOLOGICO ARBITRI ITALIA CONCILIA

ALLEGATO "D"

TARIFFE SERVIZI ARBITRALI ED ONORARI DEGLI ARBITRI ESPRESSI IN EURO

PREAMBOLO - TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA

1. Funzioni e Organi del TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA

ITALIA CONCILIA srl, di seguito definitivo "Italia Concilia", costituisce il **TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA**, sito in Bologna via del Cappello, 12, che attraverso i suoi organi svolge le seguenti funzioni anche nelle sedi territoriali (sedi secondarie) dove si svolgeranno gli Arbitrati di qualsiasi forma:

A. amministra i procedimenti di Arbitrato; nomina gli arbitri secondo il presente Regolamento, con specifico riferimento alle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, locazione, comodato, affitto di aziende, contratti d'appalto per interventi su beni immobili e contratti di fornitura di beni e/o servizi afferenti immobili o condomini;

B. svolge la predetta attività anche per fattispecie non disciplinate nella precedente lettera A);

C. cura la formazione, la selezione e l'aggiornamento di un Collegio Nazionale degli Arbitri, organizzati per specializzazione e per dislocazione regionale. IL TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA ha il compito di vigilare a che il procedimento arbitrale proceda senza inutili ritardi e nel rispetto della Convenzione Arbitrale e del presente Regolamento.

Gli Arbitri conservano rispetto al TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA la più ampia autonomia decisionale e il TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA, per quanto sia tenuta a selezionare e nominare gli arbitri più adatti e preparati per assolvere al meglio tale compito, non è in alcun modo responsabile verso le parti per l'operato degli Arbitri, i quali conservano sempre ed in ogni caso un esclusivo rapporto di mandato professionale direttamente con le sole parti.

Gli Arbitri, in assenza di precipua nomina, in nessun modo sono autorizzati ad agire in nome e per conto del TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA con la quale hanno il solo dovere di collaborare lealmente per portare a termine nel più breve tempo possibile e nel miglior modo, la procedura arbitrale.

Considerato che tutta l'attività svolta dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA è da considerarsi direttamente riconducibile alle parti, gli Arbitri maturano e conservano sempre il diritto al compenso per l'attività arbitrale svolta, solo ed esclusivamente nei confronti delle parti medesime, in solido tra loro. Pertanto ITALIA CONCILIA non assume alcuna responsabilità circa il pagamento, da parte dei compromettenti, dei compensi e rimborsi spettanti agli Arbitri ed a tutti coloro che possano intervenire nel procedimento arbitrale, i quali rinunciano preventivamente ad ogni azione per il proprio compenso nei confronti del TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA. Resta inteso che in caso di insolvenza dei compromettenti per il pagamento degli onorari previsti, gli Arbitri o gli altri terzi intervenuti conservano, per il credito totale o residuo, ogni azione e diritto nei confronti dei compromettenti, per tutelarsi e recuperare in sede giudiziaria quanto a loro dovuto per l'attività svolta.

Ove sussistano gravi ragioni di opportunità, conformemente a quanto stabilito dal Codice di Procedura Civile, il TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA può astenersi, senza alcun obbligo di motivazione, dall'amministrare l'arbitrato, senza pregiudicare la validità della convenzione arbitrale sottoscritta dalle parti. In tal caso le parti hanno diritto al solo rimborso delle eventuali somme versate al TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA. Il TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA svolge le funzioni previste dal Regolamento mediante il Consiglio Arbitrale Italia Concilia e la Segreteria Arbitrale Italia Concilia.

2. Il Consiglio Arbitrale Italia Concilia

A. Il Consiglio Arbitrale Italia Concilia ha competenza generale su tutte le materie afferenti l'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti, salve le competenze attribuite dal presente Regolamento alla Segreteria Arbitrale Italia Concilia. Proceda in via esclusiva alla selezione, alla formazione, all'aggiornamento e alla nomina degli arbitri a livello nazionale ed internazionale, provvedendo pertanto alla nomina ed alla costituzione dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale.

B. Il Consiglio Arbitrale Italia Concilia è composto da un numero di membri esperti, sia italiani sia stranieri, variabile e comunque non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati da Italia Concilia per un triennio tra esperti della materia immobiliare e condominiale, tra i quali sono scelti un presidente e un vicepresidente.

C. Le riunioni del Consiglio Arbitrale Italia Concilia sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero, in assenza del vicepresidente, dal membro più anziano.

D. La convocazione ad ogni membro in carica del Consiglio Arbitrale Italia Concilia Nazionale potrà essere comunicata con qualunque mezzo idoneo a documentarne la trasmissione.

E. Le riunioni del Consiglio Arbitrale Italia Concilia sono valide con la presenza di almeno tre membri.

F. Le riunioni del Consiglio Arbitrale Italia Concilia possono svolgersi mediante ogni mezzo di telecomunicazione (anche video e audio conferenza o call conference).

G. Il Consiglio Arbitrale Italia Concilia adotta i provvedimenti a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente della riunione. Ciascun membro del Consiglio Arbitrale Italia Concilia Nazionale può esprimere validamente il proprio voto anche per corrispondenza o telefax che dovrà pervenire prima dell'inizio della riunione e che sarà allegato al verbale. Colui che esprime il voto per corrispondenza o a mezzo telefax si considera intervenuto alla riunione.

H. L'assolvimento dell'incarico di membro del Consiglio Arbitrale Italia Concilia è un titolo onorifico, per cui si intende a titolo completamente gratuito.

I. Nei casi di urgenza, il presidente del Consiglio Arbitrale Italia Concilia - o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente o il componente più anziano - può adottare i provvedimenti relativi all'amministrazione dei procedimenti arbitrali di competenza del Consiglio Arbitrale Italia Concilia, informandone il Consiglio nella prima riunione successiva.

J. Il consigliere che ritenga di astenersi si assenta dalla riunione per tutto il tempo della discussione e dell'adozione dei relativi provvedimenti. La sua astensione non incide sul quorum necessario per la validità della riunione.

3. La Segreteria Arbitrale Italia Concilia

1. La Segreteria Arbitrale Italia Concilia, sita in Bologna via del Cappello, 12, svolge tutte le funzioni attribuite dal presente Regolamento e/o delegate dal Consiglio Arbitrale Italia Concilia, adottando i relativi provvedimenti per riscuotere da chi di ragione, tutti i compensi dovuti a titolo di spese di procedimenti arbitrali, quali diritti di registrazione che l'attore versa all'atto del deposito della domanda ed il convenuto contestualmente con la memoria di risposta; diritti di segreteria del TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA per l'attività di Segreteria Arbitrale Italia Concilia; onorari dei Consulenti tecnici di ufficio; rimborsi spese dei consulenti tecnici di ufficio per ogni Arbitrato espletato dagli Arbitri selezionati e nominati dal "Consiglio Arbitrale Italia Concilia", secondo le modalità previste dal presente "Regolamento del Procedimento di Arbitrato gestito dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA" e secondo i costi della procedura arbitrale indicata sul sito www.ItaliaConcilia.org .

2. La Segreteria Arbitrale Italia Concilia è il polo di raccolta nazionale delle domande dirette all'avvio di qualunque procedimento arbitrale.

Inoltre, la Segreteria Arbitrale Italia Concilia:

a. agisce come Segreteria del Consiglio Arbitrale Italia Concilia, curando la verbalizzazione delle sue sedute e sottoscrivendone i provvedimenti;

b. riferisce al Consiglio Arbitrale Italia Concilia sullo stato dei procedimenti arbitrali;

c. comunica i provvedimenti del Consiglio Arbitrale Italia Concilia e i propri provvedimenti alle parti e all'Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;

d. riceve dalle parti e dall'Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti;

e. forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali fino alla conclusione del procedimento;

f. compie le comunicazioni richieste dal Consiglio Arbitrale Italia Concilia e dall'Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale;

g. rilascia alle parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale;

h. si occupa del caricamento su piattaforme informatiche di tutta la documentazione relativa agli Arbitrati su base Nazionale, per la gestione operativa dell'Arbitrato e delle udienze arbitrali (db documenti, gestione due diligence legale, generazione ok legale);

3. La Segreteria Arbitrale Italia Concilia svolge le sue funzioni tramite il Segretario Generale, il Vicesegretario Generale e i funzionari delegati nominati dal Consiglio Arbitrale Italia Concilia.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento del Procedimento di Arbitrato gestito dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA ("Regolamento"), comprensivo dei relativi allegati, integra le disposizioni di cui agli artt. 806- 840 del codice di procedura civile e disciplina la procedura arbitrale e gli Arbitrati coordinati e amministrati dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA, fatti salvi i poteri delle parti di stabilire le norme procedurali, anteriormente all'inizio del giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 816-bis del codice di procedura civile. Le Parti aderiscono al Regolamento ai fini dello svolgimento della procedura arbitrale ("Arbitrato")

Il Regolamento si applica nel caso in cui le Parti abbiano espressamente indicato il Regolamento nella loro Convenzione Arbitrale, ovvero quando, pur in assenza di esplicito riferimento ad un regolamento, le parti abbiano comunque deferito la controversia al TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA.

Art. 2 - Regole di procedura

Il procedimento arbitrale, tanto rituale che irrituale, è disciplinato dalle norme processual-civilistiche e dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda nel rispetto del principio del contraddittorio e della parità di trattamento tra le Parti. In ogni caso è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.

Art. 3 - Regolamento e successive modifiche

ITALIA CONCILIA si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento senza preavviso, dandone contezza attraverso la diffusione su piattaforma informatica. A ciascun Arbitrato sarà applicato il Regolamento in vigore alla data d'inizio dello stesso.

Art. 4 - Regole applicabili al merito

A meno che tutte le Parti non abbiano espressamente richiesto che la decisione avvenga secondo equità, la controversia sarà decisa dall'Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale secondo diritto.

Art. 5 - Sede dell'arbitrato

La sede dell'Arbitrato, sia esso rituale o irrituale, è stabilita dalle parti nella Convenzione Arbitrale. In mancanza, la sede dell'arbitrato è scelta ex officio, dalla Segreteria Arbitrale Italia Concilia in una delle Sedi Italia Concilia presenti sul territorio nazionale e tale da rendere agevole per le parti e per l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale l'espletamento del giudizio arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale Italia Concilia sentite le Parti e l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, può disporre che le udienze o le ulteriori attività inerenti il procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede dell'arbitrato. Ai fini della determinazione di tale luogo, il Consiglio Arbitrale Italia Concilia tiene conto, tra l'altro, della natura della controversia, delle esigenze delle Parti, dei consulenti tecnici di parte e dei testimoni.

Art. 6 - Lingua dell'arbitrato

La lingua dell'Arbitrato è quella italiana. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in lingua diversa da quella dell'Arbitrato e può disporre che tali documenti siano accompagnati dalla relativa traduzione nella lingua dell'Arbitrato.

Art. 7 - Comunicazioni, trasmissione e deposito degli atti

Le Parti devono depositare gli atti e i documenti, ovvero inviarli per posta mediante raccomandata a.r. o anche in formato elettronico secondo le modalità previste di seguito, presso la Segreteria Arbitrale Italia Concilia, in originale per ciascuna Parte e in tante copie quanti sono gli Arbitri. Il TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA stabilisce il numero di copie necessarie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito. La Domanda di Arbitrato, la Comparsa di Risposta del Convenuto e la comunicazione del Lodo, tutte le altre comunicazioni, la trasmissione e il deposito degli atti e dei documenti possono essere effettuati anche in forma elettronica mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalla Segreteria Arbitrale Italia Concilia e agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dalle Parti ovvero, a mezzo fax e con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione. Indipendentemente dalla natura dell'arbitrato, dopo la conclusione del procedimento, il TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA non conserva copia dei documenti registrati. Se le parti desiderano la restituzione dei documenti devono farne richiesta al TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'arbitrato, a pena di decadenza. Eventuali accordi particolari relativi alla conservazione dei documenti, in qualsiasi forma, devono essere concordati per iscritto e per tale servizio il TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA avrà diritto ad un compenso integrativo per il supplemento di attività della Segreteria Arbitrale Italia Concilia. La comunicazione soggetta a termine si considera tempestiva se la notifica è depositata presso l'Ufficiale Giudiziario prima della scadenza dello stesso e se la raccomandata a.r. è inviata prima della scadenza del termine.

Art. 8 - Termini

I termini del presente Regolamento o fissati dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA o dall'Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale non sono previsti a pena di decadenza, a meno che detta decadenza non sia espressamente prevista dal codice di procedura civile e dal Regolamento o stabilita con apposito provvedimento. Il TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA e l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi stabiliti. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero previo consenso di tutte le Parti. Il decorso dei termini del procedimento arbitrale, compreso il termine fissato per il deposito del Lodo, se non diversamente stabilito nella Convenzione Arbitrale, si intende sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo e nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale.

II. L'ARBITRO UNICO E IL COLLEGIO ARBITRALE

Art. 9 - Numero degli Arbitri

L'Arbitrato è condotto da un Arbitro Unico, fatto salvo il diverso accordo delle Parti, per le controversie con valore sino ad € 50.000,00 (cinquantamila/00). Salvo quanto diversamente previsto dalle Parti nella convenzione arbitrale, il Collegio è composto da tre membri. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Collegio è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.

Art. 10 - Nomina dell'Arbitro Unico

a. Gli Arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella Convenzione Arbitrale.

b. Se non è diversamente stabilito nella Convenzione Arbitrale, la controversia è composta in prima istanza da un Arbitro Unico che, se non è diversamente stabilito nella convenzione, viene nominato dal Consiglio Arbitrale Italia Concilia.

c. Se le parti nella Convenzione arbitrale hanno stabilito di nominare l'Arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria Arbitrale Italia Concilia di norma 7 (sette) giorni). Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto, l'Arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale Italia Concilia.

d. Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale Italia Concilia su richiesta di entrambe le parti può nominare quale Arbitro Unico o Presidente del Collegio Arbitrale una persona di nazionalità terza.

e. La scelta ed il conferimento dell'ufficio di Arbitro, sia su nomina di parte che in forza di designazione ad opera del Consiglio Arbitrale Italia Concilia avverrà esclusivamente in favore delle figure arbitrali formatesi ed abilitatesi presso la sede del TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA a seguito di precipuo corso di alta formazione.

Art. 11 - Nomina del Collegio Arbitrale

a. Salvo quanto diversamente stabilito nella Convenzione Arbitrale, il Collegio Arbitrale è nominato dal Consiglio Arbitrale per le controversie con valore superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00).

b. Se le parti nella Convenzione Arbitrale hanno stabilito di nominare gli arbitri del Collegio Arbitrale, ciascuna Parte, nella domanda di Arbitrato e nella memoria di replica, nomina un Arbitro; se la Parte non vi provvede nel termine previsto dalla convenzione di Arbitrato o, in mancanza, in quello assegnato dalla Segreteria Arbitrale Italia Concilia, l'Arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale Italia Concilia.

c. Il Presidente del Collegio Arbitrale, con funzione di terzo Arbitro, è nominato di comune accordo dagli Arbitri nominati dalle Parti. Se gli Arbitri non vi provvedono entro il termine previsto dalla Convenzione di Arbitrale o, in mancanza, in quello assegnato dalla Segreteria Arbitrale Italia Concilia il Presidente viene nominato secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

d. Se le Parti e gli altri Arbitri acconsentono, il Presidente può, individualmente, decidere le questioni burocratiche e procedurali.

e. La scelta ed il conferimento di componente di Collegio Arbitrale, sia su nomina di parte che in forza di designazione ad opera del Consiglio Arbitrale Italia Concilia avverrà esclusivamente in favore delle figure arbitrali formatesi ed abilitatesi a seguito di precipuo corso di alta formazione, promosso ed organizzato da Italia Concilia su tutto il territorio nazionale.

Art. 12 - Scelta e sostituzione dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale

a. In tutti i casi in cui le parti non vi provvedano, il Consiglio Arbitrale Italia Concilia procede alla nomina e alla tempestiva composizione dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale.

b. Qualora le Parti non trovino un accordo sulla scelta di un Arbitro entro il termine previsto dalla Convenzione Arbitrale o in quello stabilito dalla Segreteria Arbitrale Italia Concilia il Consiglio Arbitrale Italia Concilia invia alle Parti tramite la Segreteria Arbitrale Italia Concilia un elenco di almeno cinque nominativi nel caso di Arbitrato con Arbitro Unico e di dieci nominativi nel caso di Collegio Arbitrale. La Segreteria Arbitrale Italia Concilia, su richiesta, fornirà ad ogni Parte una breve descrizione del background e dell'esperienza di ogni Arbitro candidato. Per giustificato motivo il Consiglio Arbitrale Italia Concilia ha facoltà di sostituire in tutto o in parte i nominativi presenti nell'elenco prima che le Parti abbiano fatto la loro scelta.

c. Entro 7 (sette) giorni dalla presentazione dell'elenco dei nominativi alle Parti, ogni Parte potrà depennare due nomi nel caso di Arbitrato con Arbitro Unico e tre nomi nel caso di Collegio Arbitrale, ed elencare i rimanenti Arbitri in ordine di preferenza. Il candidato rimanente con il maggior numero di preferenze verrà nominato Arbitro. Il Consiglio Arbitrale Italia Concilia può concedere a ciascuna Parte una dilazione di tempo ragionevole per effettuare la scelta dei candidati senza il previo consenso delle altre Parti.

d. In mancanza di accordo sulla scelta di uno o più Arbitri in conformità alla procedura di cui sopra, il Consiglio Arbitrale Italia Concilia nomina l'Arbitro o gli Arbitri necessari per costituire l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale.

e. Il mancato riscontro di una Parte all'elenco degli Arbitri proposto dal Consiglio Arbitrale Italia Concilia entro il termine di sette giorni dalla comunicazione vale quale implicita accettazione di tutti gli Arbitri ivi elencati.

f. In caso di più Parti, tutti i soggetti a cui sia imputabile un comune centro di interessi nell'ambito della medesima controversia, sono congiuntamente considerati come Parte ai fini della selezione dell'Arbitro. La sussistenza di un comune centro di interessi è valutata dal Consiglio Arbitrale Italia Concilia tenuto conto, tra l'altro, della circostanza che tali soggetti siano o meno rappresentati dallo stesso difensore e delle loro specifiche posizioni.

Art. 13 - Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di Parti

In caso di arbitrato con più di due Parti - ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle Parti sulla nomina dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale o qualora le Parti non riescano a provvedervi entro il termine indicato dalla Segreteria Arbitrale Italia Concilia

- il Consiglio Arbitrale Italia Concilia stabilisce il numero e le modalità di nomina degli Arbitri e provvede direttamente alla loro nomina.

Art. 14 - Nomina e accettazione degli Arbitri

a. La Segreteria Arbitrale Italia Concilia comunica all'Arbitro l'avvenuta nomina. Nei 5(cinque) giorni successivi l'Arbitro deve trasmettere alla Segreteria Arbitrale Italia Concilia la dichiarazione di accettazione della nomina contenente la dichiarazione di conoscenza e di accettazione dei compensi stabiliti da Italia Concilia e previsti per l'esecuzione dell'attività, del tempo stimato per l'emissione del Lodo e del presente Regolamento, nonché la dichiarazione di indipendenza.

b. Con riferimento alla dichiarazione di indipendenza l'Arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:

(i) qualsiasi relazione in essere con le Parti o i loro difensori che sia rilevante ai fini della propria imparzialità e indipendenza;

(ii) qualsiasi interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;

(iii) qualsiasi pregiudizio o riserva in merito alla materia del contendere.

c. La Segreteria Arbitrale Italia Concilia trasmette copia della dichiarazione alle Parti. Ciascuna Parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria Arbitrale Italia Concilia entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della dichiarazione.

d. Decorso il termine previsto dalla precedente lettera (c) l'Arbitro è confermato dal Consiglio Arbitrale Italia Concilia se:

(i) ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza precisazioni;

(ii) le Parti non hanno sollevato osservazioni.

e. In ogni altro caso, il Consiglio Arbitrale Italia Concilia decide ai fini della conferma dell'Arbitro.

f. La dichiarazione di indipendenza può essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, in caso di fatti sopravvenuti o su richiesta del Consiglio Arbitrale Italia Concilia.

Art. 15 - Ricusazione degli Arbitri

a. Ciascuna Parte può depositare un'istanza motivata di ricusazione degli Arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo che possa ragionevolmente minare l'indipendenza o imparzialità degli stessi.

b. L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria Arbitrale Italia Concilia entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla effettiva conoscenza del motivo di ricusazione.

c. L'istanza è comunicata agli Arbitri e alle altre Parti dalla Segreteria Arbitrale Italia Concilia che stabilisce il termine per l'invio di eventuali osservazioni.

d. Le altre Parti possono, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricusazione incidentale, pur essendo trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.

e. Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale Italia Concilia sentito l'Arbitro ricusato.

f. In caso l'istanza di ricusazione riguardi un componente del Consiglio Arbitrale, lo stesso si asterrà dal partecipare alla decisione sulla propria ricusazione.

g. E' sempre ammessa da parte dell'arbitro nei cui confronti pende domanda di ricusazione la possibilità dello stesso di astenersi.

Art. 16 - Sostituzione degli Arbitri

a) L'Arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo Arbitro nelle seguenti ipotesi:

(i) l'Arbitro rinuncia all'incarico dopo aver accettato;

(ii) l'Arbitro non è confermato;

(iii) il Consiglio Arbitrale Italia Concilia accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'Arbitro;

(iv) il Consiglio Arbitrale Italia Concilia rimuove l'Arbitro per violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo;

(v) l'Arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.

(a) Il Consiglio Arbitrale Italia Concilia sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dalla precedente lettera (a).

(b) Il nuovo Arbitro è nominato con le modalità previste dagli artt. 10 e 11 del presente Regolamento.

Se L'Arbitro non è nominato dalle Parti entro i termini indicati nella Convenzione Arbitrale o assegnato dalla Segreteria Arbitrale, oppure l'Arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo Arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale Italia Concilia.

(c) Il Consiglio Arbitrale Italia Concilia determina l'eventuale compenso spettante all'Arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività fino a quel momento svolta e del motivo della sostituzione.

(e) In caso di sostituzione, il nuovo Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento nel rispetto del termine previsto per l'emissione del Lodo.

Art. 17 - Costituzione dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale

a. La Segreteria Arbitrale Italia Concilia trasmette all'Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale gli atti introduttivi, con i documenti allegati.

b. Gli Arbitri si costituiscono in Arbitro Unico o in Collegio Arbitrale entro 7 (sette giorni) dalla data di ricezione degli atti e relativi allegati. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Arbitrale Italia Concilia per giustificato motivo.

c. La costituzione dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli Arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell'arbitrato, e detta le modalità e i termini di svolgimento del procedimento.

d. In caso di sostituzione degli Arbitri dopo la costituzione dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale, la Segreteria Arbitrale Italia Concilia trasmette al nuovo Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale copia degli atti e dei documenti del procedimento.

Art. 18 - Poteri dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale

(a) L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, in caso di litisconsorzio, può disporre la separazione dei procedimenti, qualora si rendesse necessario tranne nell'ipotesi in cui le domande proposte debbano obbligatoriamente essere decise congiuntamente.

(b) L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può disporre tutti i provvedimenti che ritiene opportuno per garantire la rappresentanza o l'assistenza delle Parti.

Art. 19 - Ordinanze dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale

(a) Fatta eccezione per quanto previsto in relazione al Lodo arbitrale, l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale decide con ordinanza.

(b) Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza.

(c) Le ordinanze devono essere emesse per iscritto e possono essere rese anche dal Presidente del Collegio Arbitrale individualmente.

(d) Le ordinanze dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale sono revocabili.

(e) Se l'ordinanza è stata emessa fuori udienza, essa è comunicata alle Parti con le modalità indicate dal presente Regolamento.

Art. 20 - Interpretazione delle norme

(a) Successivamente alla propria costituzione l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale è competente ai fini della risoluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicabilità delle norme procedurali scelte dalle parti o in mancanza di quelle di cui al presente Regolamento, in ossequio all'art. 816-bis codice procedura civile. La decisione dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale è definitiva.

(b) Qualsiasi questione inerente l'applicazione del presente Regolamento che venga sottoposta al TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA, è risolta dalla stessa in conformità alle proprie procedure amministrative.

(c) Le controversie riguardanti l'applicabilità dell'istituto arbitrale alla controversia, nonché quelle aventi ad oggetto l'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'applicabilità della Convenzione Arbitrale, sono rimesse alla decisione dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale.

III. AVVIO DELL'ARBITRATO E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Art. 21 - Domanda di Arbitrato

1. La Parte istante deposita personalmente o anche a mezzo di raccomandata A/R, esclusivamente presso la Segreteria Arbitrale Italia Concilia sita C/da Fengasi snc-85038 Senise (Pz), la domanda di Arbitrato sottoscritta dalla stessa Parte e/o dal difensore eventualmente nominato, munito di procura che dovrà contenere i seguenti elementi:

- a. L'indicazione delle generalità e del domicilio delle parti (o, se persone giuridiche, l'indicazione del tipo, della sede e dei legali rappresentanti), nonché degli eventuali difensori e dei rispettivi codici fiscali e partite iva;
- b. L'indicazione del tipo di procedimento che si intende iniziare (arbitrato rituale o irrituale) e del tipo di decisione richiesta (secondo diritto o equità), con la specificazione del numero di Arbitri previsto e la nomina dell'Arbitro di fiducia della parte nel caso in cui sia prevista la costituzione di un Collegio Arbitrale;
- c. l'indicazione del preesistente compromesso o clausola arbitrale di cui dovrà essere allegata copia unitamente ad ogni altra eventuale documentazione ritenuta opportuna dalla parte;
- d. la specifica esposizione delle domande da sottoporre alla pronuncia arbitrale e la sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni a fondamento delle stesse nonché l'indicazione sommaria del valore economico della controversia;
- e. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
- f. la procura conferita al difensore, ove nominato, e l'eventuale elezione di domicilio;
- g. la sottoscrizione della/e parte/i istante/i.
- h. La domanda deve essere accompagnata, a pena di improcedibilità, dal deposito del diritto fisso di registrazione pari a 50,00 (cinquanta) euro oltre I.V.A. direttamente a Italia Concilia.

L'istanza di arbitrato deve essere consegnata alla Segreteria Arbitrale Italia Concilia unitamente al fascicolo contenente:

- 1 originale + allegati per il TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA;
- 1 copia + allegati per ciascuna parte convenuta;
- 1 copia + allegati per ciascun Arbitro nominato.

2. La Segreteria Arbitrale Italia Concilia comunica la domanda di arbitrato al convenuto entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data del deposito. L'attore può anche notificare direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando l'obbligo del deposito della domanda stessa, regolarmente notificata, unitamente al fascicolo contenente i documenti di cui sopra, entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta notifica presso la Segreteria Arbitrale Italia Concilia, che ne cura in ogni caso la trasmissione al fine della decorrenza dei termini regolamentari.

Art. 22 - Tentativo di Mediazione

- (a) Le parti possono esperire un tentativo di mediazione che dovrà concludersi entro i termini di legge.
- (b) Le Parti possono decidere congiuntamente di esperire il tentativo di mediazione anche successivamente ed in qualsiasi fase degli arbitrati pendenti alla data del 01.03.2012.
- (d) Valgono per i rapporti tra il mediatore e l'arbitro le cause di incompatibilità per tempo vigenti.
- (e) Qualora ne ravvisi l'opportunità, per l'intera durata dell'Arbitrato, l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può invitare in qualunque momento le parti a rivolgersi al mediatore.
- (f) Ogni tentativo di mediazione sospende i termini della procedura arbitrale.

Art. 23 - Comparsa di risposta

Il convenuto deve depositare personalmente o anche a mezzo raccomandata a.r., presso la Segreteria Arbitrale Italia Concilia la comparsa di risposta, con eventuali domande riconvenzionali, entro venti (20) giorni dalla comunicazione della domanda di arbitrato da parte della Segreteria Arbitrale Italia Concilia o dalla notifica ad istanza di parte attrice.

Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Arbitrale Italia Concilia per giustificati motivi.

La comparsa di risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

- a. nome, domicilio del convenuto e codice fiscale o partita iva;
- b. esposizione, anche breve e sommaria, della difesa con ivi specificate, a pena di decadenza, le domande ed eccezioni procedurali e di merito a pena di decadenza;
- c. indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
- d. eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
- e. procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
- f. deposito del diritto fisso di registrazione pari a 50,00 (cinquanta) euro oltre I.V.A. direttamente a Italia Concilia

La comparsa deve essere consegnata unitamente con fascicolo contenente:

- 1 originale + allegati per il TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA;
- 1 copia + allegati per parte attrice e per ciascuna altra parte convenuta;
- 1 copia + allegati per ciascun Arbitro nominato.

La Segreteria Arbitrale Italia Concilia trasmette la comparsa di risposta all'attore entro 7 (sette giorni) lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche notificare direttamente la domanda di arbitrato all'attore, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria Arbitrale Italia Concilia, che ne cura in ogni caso la trasmissione al fine della decorrenza dei termini regolamentari. Se la Parte convenuta rifiuta di prendere parte alla procedura, la Segreteria Arbitrale Italia Concilia dà atto per iscritto della mancata risposta o adesione e l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, fissa e comunica la data della prima udienza e l'Arbitrato prosegue in sua assenza.

Art. 24 - Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi

Il convenuto, unitamente alla comparsa di risposta, può proporre eventuali domande riconvenzionali, indicandone il valore economico.

Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore può depositare presso la Segreteria Arbitrale Italia Concilia una memoria di risposta alla domanda riconvenzionale entro quindici giorni dalla ricezione della comparsa di risposta. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Arbitrale Italia Concilia per giustificati motivi. La Segreteria Arbitrale Italia Concilia comunica al convenuto la memoria di risposta alla domanda riconvenzionale entro sette giorni lavorativi successivi alla data del deposito.

Se la chiamata in causa di terzi è consentita in conformità alle norme applicabili, il convenuto deve proporla con la memoria di replica. L'attore può chiedere la chiamata di terzo, se ne sorge l'esigenza dal contenuto della difesa avversaria entro l'incontro preliminare o, in mancanza, entro e non oltre la prima udienza. La Segreteria Arbitrale Italia Concilia trasmette la memoria di replica al terzo chiamato in causa entro sette giorni successivi alla data del deposito. Al terzo chiamato in causa si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.

Art. 25 - Questioni preliminari ed amministrative

La Segreteria Arbitrale Italia Concilia ha facoltà di convocare le Parti e di richiedere presso la sede preposta per l'arbitrato, un incontro per discutere le questioni preliminari di procedura. Per ragioni di celerità, e a discrezione della Segreteria Arbitrale Italia Concilia ciò può avvenire anche in call conference.

Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dall'accordo tra le Parti, il Consiglio Arbitrale Italia Concilia può riunire più Arbitrati in caso di controversie tra loro connesse affinché queste siano decise con un unico Lodo.

In caso di riunione di più Arbitrati, il Consiglio Arbitrale Italia Concilia tiene conto di tutte le circostanze, compreso lo stato dei procedimenti arbitrali già in corso.

Nelle controversie societarie, in caso di pluralità di impugnazioni avverso una stessa delibera, il Consiglio Arbitrale Italia Concilia, oppure l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, dispone che tali impugnazioni siano decise con un unico Lodo.

IV.

IL PROCEDIMENTO

Art. 26 - Incontro preliminare

a. Su richiesta di Parte o per iniziativa dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale, la Segreteria Arbitrale Italia Concilia può fissare un incontro preliminare con le Parti o con i loro consulenti legali o rappresentanti avente ad oggetto:

1. L'esame delle memorie delle Parti e ogni eventuale ulteriore accordo volto a definire l'ambito della controversia o le modalità di svolgimento delle udienze.

2. La tempistica delle udienze e le modalità di scambio delle informazioni documentali o memorie.

3. Ogni altra questione che possa essere portata all'attenzione dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale.

b. Per ragioni di celerità, e a discrezione dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale, l'incontro preliminare potrà essere condotto in call conference e ripetuto a seconda delle circostanze.

c. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può richiedere che ciascuna Parte produca delle brevi memorie scritte relative alla propria posizione, unitamente ad una sintesi dei fatti e degli elementi probatori che la Parte intende presentare nonché eventuali deduzioni sulla legge applicabile. Le memorie devono essere depositate presso la Segreteria Arbitrale Italia Concilia e notificate alle altre Parti, almeno sette giorni prima della data della prima udienza. Eventuali controdeduzioni o ulteriori memorie scritte potranno essere ammesse o richieste a sola discrezione dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 27 - Programmazione e luogo delle udienze

(a). L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, in sede di prima convocazione, dopo essersi consultato con le Parti presenti, stabilirà la data, l'orario ed il luogo delle successive udienze.

(b) Nel caso in cui una Parte risulti assente, l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può in ogni caso fissare le udienze senza necessità di ulteriore consultazione con la parte mancante. Alla Parte assente viene comunicata, a cura della Segreteria Arbitrale Italia Concilia, la data della prima udienza con preavviso di almeno 20 (venti giorni), tranne il caso in cui un minore preavviso sia stato concordato tra le Parti o sia consentito dalla legge.

Art. 28 - Le udienze

(a) Le udienze successive alla prima sono fissate dall'Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale d'intesa con il Consiglio Arbitrale Italia Concilia e comunicate dalla Segreteria Arbitrale Italia Concilia alle Parti con congruo preavviso, non inferiore a 5 (cinque) giorni liberi lavorativi.

(b) Le Parti possono comparire alle udienze personalmente o, se previsto, a mezzo dei propri rappresentanti muniti dei necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.

(c) Se una Parte non compare in udienza senza giustificato motivo, l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, prosegue con lo svolgimento della procedura. Ove sorgano dubbi sulla regolarità nella convocazione, l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, provvede ad una nuova convocazione.

(d) Le udienze si concludono con la redazione di un verbale. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.

Art. 29 - Istruzione probatoria

(a) L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, può disporre l'interrogatorio libero delle Parti e assumere d'ufficio o su istanza di Parte tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile.

(b) L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento e al merito della controversia.

(c) Le deposizioni dei testimoni registrate su qualsiasi supporto o sbobinate sono valide, a condizione che le Parti abbiano avuto l'opportunità di ascoltarle e contro-interrogare i testimoni. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale ha la facoltà, a sua discrezione, di accettare la deposizione di testi o altre deposizioni registrate anche nel caso in cui le altre Parti non abbiano avuto la possibilità di controinterrogarle, ma può attribuire alle stesse un diverso valore probatorio.

(d) Il Collegio Arbitrale può delegare un componente del Collegio per procedere all'assunzione delle prove ammesse.

Art. 30 - Consulenza tecnica

(a) L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio o chiederne la designazione al Consiglio Arbitrale Italia Concilia.

(b) Il consulente tecnico d'ufficio è soggetto agli stessi obblighi imposti agli Arbitri dal Regolamento ivi inclusi quelli previsti ai fini della ricusazione.

(c) Il consulente tecnico d'ufficio è tenuto a consentire alle Parti di assistere direttamente, o tramite i loro difensori, alle operazioni di consulenza tecnica.

(d) Le Parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le consulenze tecniche svolte in presenza dei consulenti tecnici designati dalle Parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

Art. 31 - Domande nuove

(a) L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale decide in merito all'ammissibilità delle domande nuove proposte dalle Parti nel corso del procedimento, nel caso in cui ricorrano le seguenti circostanze:

(i) la Parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio e non propone eccezione preliminare di inammissibilità nel merito e l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;

(ii) la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle oggetto del procedimento arbitrale;

(b) in questi casi l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale consente alle altre Parti di replicare per iscritto alle domande nuove, entro un congruo termine.

Art. 32 - Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo

(a) L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri. Sono sempre ammessi gli interventi previsti dall'art.

(b) In caso di intervento volontario del terzo, quest'ultimo deve proporre apposita domanda, depositando presso la Segreteria Arbitrale Italia Concilia un atto di intervento avente il contenuto previsto dal presente Regolamento.

(c) La Segreteria Arbitrale Italia Concilia trasmette l'atto di intervento alle Parti e all'Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale. Qualora la domanda proposta con l'atto di intervento non sia compresa nell'ambito di applicazione della convenzione di arbitrato, la Segreteria Arbitrale Italia Concilia assegna alle Parti ed all'Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale un termine non superiore a venti giorni per esprimere il proprio consenso. In mancanza di una manifestazione di consenso delle Parti e dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale entro il termine fissato, l'Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale Italia Concilia dichiara l'improcedibilità dell'intervento del terzo.

(d) Il terzo che interviene volontariamente nel processo senza proporre la domanda di cui alle lettere

(a-b) che precede, deve depositare presso la Segreteria Arbitrale Italia Concilia un atto avente il contenuto previsto dal presente Regolamento. La Segreteria Arbitrale Italia Concilia trasmette l'atto di intervento alle Parti e all'Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale.

(e) L'ordinanza con la quale l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui ciò sia consentito dalle norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla

Segreteria Arbitrale Italia Concilia al terzo entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data del deposito.

Art. 33 - Precisazione delle conclusioni

(a) Quando l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del Lodo definitivo, dichiara la chiusura dell'istruttoria e invita le Parti a precisare le conclusioni.

(b) Se lo ritiene opportuno o se una Parte lo richiede, l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per eventuali memorie di replica e un'udienza di discussione finale.

(c) Successivamente all'invito dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale a precisare le conclusioni, è fatto divieto alle Parti di proporre nuove domande, procedere con nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.

(d) I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale ritenga di decidere con Lodo parziale, nei limiti della controversia oggetto di tale decisione.

Art. 34 - Transazione e rinuncia agli atti

Le Parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria Arbitrale Italia Concilia la rinuncia agli atti in caso di transazione o altro motivo, esonerando espressamente l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale dall'obbligo di emettere il Lodo.

Art. 35 - Rinuncia alla fase istruttoria

(a) Le Parti possono rinunciare di comune accordo alla fase istruttoria e chiedere all'Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale di decidere sommariamente sulla base delle sole memorie scritte e degli eventuali elementi probatori concordati tra le Parti.

(b) In qualsiasi momento prima dell'emissione del Lodo, l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può fissare una nuova udienza di propria iniziativa o su istanza di una delle Parti laddove ravvisi un valido motivo. Nel caso di fissazione di tale nuova udienza, i termini per l'emissione del Lodo Arbitrale come previsti dal presente Regolamento, si intendono automaticamente prorogati sino a quando l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale non dichiara conclusa l'udienza stessa.

Art. 36 - Emissione del Lodo

Salvo quanto disposto diversamente dalla parti, ai sensi dell'art. 820 comma 1 c.p.c., il Lodo deve essere emesso entro 240 (duecentoquaranta) giorni dal momento dell'accettazione della nomina da parte dell'arbitro o del collegio arbitrale. Il Lodo è deliberato dall'Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale a maggioranza dei voti. La conferenza personale degli Arbitri è necessaria solo se una delle Parti o uno degli Arbitri lo richiada, oppure se sia altrimenti previsto dalle norme applicabili al procedimento.

Art. 37 - Deliberazione del Lodo

Il Lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri del Collegio Arbitrale ed è assunto, salvo il caso di Arbitro Unico, a maggioranza dei voti. In caso di arbitrato collegiale, il Lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri, nonché dell'impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive.

Art. 38 - Forma e contenuto del Lodo

a) Il Lodo è redatto per iscritto e contiene:

- (i) l'indicazione degli Arbitri, delle Parti e dei loro difensori;
- (ii) l'indicazione della Convenzione Arbitrale;
- (iii) l'indicazione della natura rituale o irrituale del Lodo, dell'applicabilità della legge italiana e se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
- (iv) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
- (v) l'indicazione delle domande proposte dalle Parti così come precisate nelle rispettive conclusioni;
- (vi) l'esposizione dei motivi della decisione;
- (vii) il dispositivo;
- (viii) la decisione sulle spese ed onorari del procedimento dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale, con riferimento alla liquidazione compiuta dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA, nonché la decisione sulle spese ed onorari di difesa sostenute dalle Parti che possono essere compensate, in tutto o in parte, o poste a carico della parte soccombente, ivi comprese le spese del C.T.U. eventualmente nominato;
- (ix) la data, il luogo e le modalità della deliberazione

b) Il Lodo è sottoscritto dall'Arbitro Unico o da tutti i membri del Collegio Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, nel Lodo viene dato atto dell'impedimento o del rifiuto degli Arbitri che non lo sottoscrivono;

c) Per ciascuna sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni degli Arbitri possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

Art. 39 - Deposito e comunicazione del Lodo

(a) L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale deposita il Lodo presso la Segreteria Arbitrale Italia Concilia in tanti originali quante sono le Parti più una copia diretta al Consiglio Arbitrale Italia Concilia.

(b) La Segreteria Arbitrale Italia Concilia trasmette ad ogni Parte un originale del Lodo entro
7 (sette) giorni successivi alla data del deposito.

Art. 40 - Lodo parziale e Lodo non definitivo

(a) L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale emette un Lodo parziale quando definisce solo alcuni aspetti della controversia, ovvero alcune delle controversie riunite nel procedimento.

(b) L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale pronuncia un Lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.

(c) Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere (a) e (b) l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.

(d) Il Lodo parziale e il Lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del Lodo definitivo, fatta salva la facoltà dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale di richiedere una proroga alla Segreteria Arbitrale Italia Concilia.

(e) Al Lodo parziale e al Lodo non definitivo si applicano le stesse disposizioni previste dal Regolamento per il Lodo definitivo. Il Lodo non definitivo non include la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il Lodo parziale può includere la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se definisce la controversia nei confronti di alcune delle Parti.

Art. 41 - Correzione del Lodo e controllo dei requisiti formali

(a) E' ammessa la possibilità di correzione del Lodo.

(b) L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria Arbitrale Italia Concilia che la trasmette all'Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale, che decide con ordinanza, sentite le Parti, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di correzione.

(c) In caso di richiesta da parte dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale di verifica del Lodo prima della sottoscrizione, il Consiglio Arbitrale Italia Concilia può segnalare all'Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale, l'eventuale mancanza di requisiti formali previsti dalla legge.

(d) il Lodo è impugnabile nelle forme e nei termini previsti dagli artt. 827-831 del codice di procedura civile.

VI.

LE SPESE

Art. 42 - Valore della controversia

Il valore della controversia ai fini della definizione delle spese del procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate dalle parti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Il Consiglio Arbitrale Italia Concilia tramite la Segreteria Arbitrale Italia Concilia determina in via esclusiva il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nell'allegato A del presente Regolamento.

Art. 43 - Spese del procedimento per arbitrato rituale e irrituale

1. Ciascuna parte dovrà corrispondere la propria quota delle competenze e delle spese su richiesta del Consiglio Arbitrale Italia Concilia così come indicate nel tariffario di cui all'Allegato D in vigore all'inizio dell'Arbitrato.

La Segreteria Arbitrale Italia Concilia richiederà alle Parti di corrispondere una somma pro- quota delle spese per l'Arbitrato precedentemente alla prima udienza.

Le Parti sono responsabili in solido del pagamento di tutte le spese ed onorari della procedura arbitrale. La determinazione finale delle spese ed onorari del procedimento arbitrale (sia rituale che irrituale) è disposta dal Consiglio Arbitrale Italia Concilia prima del deposito del Lodo.

A tal fine l'Arbitro trasmette alla Segreteria Arbitrale Italia Concilia almeno 25 (venticinque) giorni - termine ridotto a 18 (diciotto) giorni nelle procedure veloci - prima della scadenza del termine per emettere il Lodo, il progetto di Lodo finale nonché ogni altro elemento utile per le determinazioni del Consiglio Arbitrale Italia Concilia sulla liquidazione delle spese e degli onorari.

2. Le determinazioni del Consiglio Arbitrale Italia Concilia sono vincolanti per tutti gli interessati (Parti, Arbitri, Consulenti tecnici ecc.).

3. Se le somme previamente depositate dalle parti si dimostrassero insufficienti a coprire le spese e gli onorari dell'arbitrato, il Consiglio Arbitrale Italia Concilia, tramite la Segreteria Arbitrale Italia Concilia chiederà alle parti le necessarie integrazioni.

4. Il Consiglio Arbitrale Italia Concilia può, in deroga a quanto previsto all'art. 36 del presente Regolamento e finché non siano state integralmente depositate dalle parti le somme richieste, sospendere la restituzione del progetto di Lodo all'Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale con conseguente differimento ex officio del termine di deposito del Lodo.

5. Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale Italia Concilia è comunicato all'Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale, prima che questi deliberino il Lodo. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale lo menzionano nella decisione sulle spese ed onorari contenuta nel Lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale Italia Concilia non pregiudica, nei casi in cui questa sia omessa, la decisione dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.

6. Se il procedimento si conclude prima della costituzione dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta forfettariamente in via equitativa dal Consiglio Arbitrale Italia Concilia.

7. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:

a. diritti di Registrazione, che l'Attore versa all'atto del deposito della domanda ed il Convenuto unitamente alla comparsa di risposta;

b. diritti di Segreteria del TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA per l'attività di Segreteria Arbitrale Italia Concilia;

c. onorari dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale;

d. onorari dei Consulenti tecnici d'ufficio;

e. rimborsi spese degli Arbitri;

f. rimborsi spese dei Consulenti tecnici d'ufficio.

8. Gli onorari del TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe di cui all' Allegato "D" del Regolamento.

Possono essere determinati onorari dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari del TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA sono indicate nell' Allegato "B" del Regolamento.

Nessuna somma versata dalle parti sarà oggetto di rimborso e rimarrà definitivamente acquisita del TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA qualunque sia l'esito della procedura arbitrale, compreso il caso in cui non si addivenga al deposito del Lodo.

9. Gli onorari dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe di cui all' Allegato "D" del Regolamento.

La determinazione degli onorari dell'Arbitrato e dei rimborsi spese agli Arbitri e ai consulenti tecnici d'ufficio è effettuata esclusivamente dal Consiglio Arbitrale Italia Concilia, in nome e per conto delle parti.

Nel limite delle disponibilità liquide depositate, come anticipazioni dalle parti, saranno preliminarmente dedotte le competenze spettanti al TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA e precisamente i Diritti di Segreteria, e le spese borsuali, a qualunque titolo anticipate per conto delle parti dell'Arbitrato.

Gli onorari sono liquidati in misura uguale per ciascun Arbitro, salva la maggiorazione del 30% per il Presidente del Collegio Arbitrale secondo le Tariffe di cui all' Allegato "D" del Regolamento.

Nella determinazione degli onorari dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale il Consiglio Arbitrale Italia Concilia, tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli Arbitri. Possono essere determinati dal Consiglio Arbitrale Italia Concilia onorari inferiori al minimo delle Tariffe in casi di conclusione anticipata del procedimento e superiori al massimo in casi straordinari.

10. Gli onorari dei Consulenti tecnici d'ufficio sono determinati con equo apprezzamento dal Consiglio Arbitrale Italia Concilia, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.

11. I rimborsi spese dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale e dei Consulenti tecnici d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari. In caso di contestazione su detti rimborsi, la Segreteria Arbitrale Italia Concilia rimetterà la questione al Consiglio Arbitrale Italia Concilia che deciderà secondo equità l'entità e la debenza effettiva di detti rimborsi.

12. Per quanto attiene le voci sub art. 43 comma 7 lett. a, b, c, d, e, e, f, i pagamenti all'Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale e a terzi che intervengono nella procedura, sono effettuati dalla Italia Concilia in capo alla quale tanto gli Arbitri quanto i CTU devono direttamente emettere, concluso l'arbitrato, le relative fatture professionali.

13. Italia Concilia anche in relazione agli acconti depositati dalle parti, procederà a liquidare in nome e per conto delle parti stesse i compensi agli Arbitri e ai Consulenti tecnici d'ufficio, inderogabilmente, dopo che con il deposito del Lodo Arbitrale presso la Segreteria Arbitrale Italia Concilia possa considerarsi portato a termine il mandato collettivo conferito dai compromettenti nella Convenzione Arbitrale, previa emissione da parte degli interessati delle relative fatture e nel limite delle disponibilità liquide depositate in corso di procedura dalle parti dedotte le spettanze e le spese effettuate dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA.

14. Italia Concilia per quanto riguarda i pagamenti effettuati all'Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale ed ai Consulenti tecnici, opera in nome e per conto delle parti.

15. I costi della procedura arbitrale sono dovuti in solido dalle parti, fatto salvo il diritto di rivalsa fra di loro.

Art. 44 - Versamenti anticipati e finali

1. Dopo lo scambio degli atti introduttivi, il Consiglio Arbitrale Italia Concilia, stimato il valore complessivo della lite, richiede alle parti, tramite la Segreteria Arbitrale Italia Concilia, un fondo iniziale e fissa il termine, di solito non oltre i 15 (quindici) giorni liberi, per i relativi versamenti a mezzo di bonifico bancario.

2. La Segreteria Arbitrale Italia Concilia può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta o in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.

3. La Segreteria Arbitrale Italia Concilia richiede alle parti il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Arbitrale Italia Concilia e prima del deposito del Lodo, fissando il termine per i relativi versamenti.

4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se il Consiglio Arbitrale Italia Concilia, tramite la Segreteria Arbitrale Italia Concilia definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.

5. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria Arbitrale Italia Concilia può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Collegio Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.

6. Quando siano presentate una o più domande riconvenzionali, la Segreteria Arbitrale Italia Concilia può chiedere alle parti depositi separati per la domanda principale e per quella riconvenzionale.

7. Qualora il valore della controversia sia inizialmente indeterminato, il Consiglio Arbitrale Italia Concilia, tramite la Segreteria Arbitrale Italia Concilia, con equo apprezzamento, determina l'entità del deposito iniziale che le parti devono effettuare quale fondo a copertura delle spese di procedimento.

8. Su istanza motivata di parte, il Consiglio Arbitrale Italia Concilia, tramite la Segreteria Arbitrale Italia Concilia, può ammettere che per gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 sia raccolta idonea fideiussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta.

9. Tutti i pagamenti di cui ai superiori commi saranno effettuati direttamente ed unicamente mediante bonifico sul conto corrente intestato a:

Centro Studi Diritto Condominiale ed Immobiliare (acronimo ITALIA CONCILIA)
s.r.l.s.

IBAN: IT23X0867237000035000037587

Non sono ammesse altre forme di pagamento.

Art. 45 - Mancata copertura delle spese di procedimento

1. Se una parte non versa l'importo richiesto, il Consiglio Arbitrale Italia Concilia, tramite la Segreteria

Arbitrale Italia Concilia può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.

2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il Consiglio Arbitrale Italia Concilia, tramite la Segreteria Arbitrale Italia Concilia può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dal Consiglio Arbitrale Italia Concilia, tramite la Segreteria Arbitrale Italia Concilia, verificato l'adempimento.

3. Decorsi 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/R, del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2, senza che il versamento sia eseguito dalle parti, il Consiglio Arbitrale Italia Concilia, tramite la Segreteria Arbitrale Italia Concilia, ne informa l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale che dichiara improcedibile il procedimento, anche limitatamente alla sola domanda per la quale vi è inadempimento nel pagamento.

VII. ALTRE PROCEDURE OPZIONALI DI ARBITRATO

Art. 46 - Arbitrato legato

a) In qualsiasi momento precedente all'emissione del Lodo Arbitrale, le Parti possono concordare, per iscritto, l'ammontare minimo e massimo del valore di ciascuna domanda o di tutte le domande proposte nell'Arbitrato. Le Parti notificheranno tempestivamente alla Segreteria Arbitrale Italia Concilia una copia del loro accordo scritto specificando importi massimi e minimi concordati.

b) Il Consiglio Arbitrale Italia Concilia, tramite la Segreteria Arbitrale Italia Concilia manterrà confidenziale detto accordo e i relativi importi massimi e minimi concordati non saranno comunicati all'Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale fatto salvo il previo consenso delle Parti

c) Nel caso in cui l'ammontare riconosciuto con il Lodo Arbitrale sia pari ad un importo compreso tra il valore minimo e massimo concordato dalle Parti, il Lodo Arbitrale sarà emesso senza necessità di rettifiche. Nel caso in cui l'ammontare riconosciuto con il Lodo Arbitrale sia inferiore all'ammontare minimo concordato dalle Parti, il Lodo Arbitrale verrà riconosciuto per un importo pari a tale valore minimo. Nel caso in cui l'ammontare riconosciuto con il Lodo Arbitrale sia superiore all'ammontare massimo concordato dalle Parti, il Lodo Arbitrale definitivo verrà riconosciuto per un importo pari a tale valore massimo.

Art. 47 - Arbitrato con offerta finale

a) Nel caso in cui le Parti decidano di comune accordo di ricorrere ad una procedura di Arbitrato con offerta finale, almeno 7 (sette giorni) precedenti della prima udienza di Arbitrato le Parti si scambiano e forniscono alla Segreteria Arbitrale Italia Concilia, per iscritto le rispettive proposte sulla quantificazione dei danni che, a seconda delle circostanze, intendono risarcire o richiedere, e che ritengono adeguate. La Segreteria Arbitrale Italia Concilia trasmetterà tempestivamente all'Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale una copia delle proposte delle Parti, fatto salvo il caso in cui le Parti decidano di mantenerle confidenziali nei confronti dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale. In qualsiasi momento precedente alla conclusione della prima udienza di Arbitrato, le Parti possono scambiarsi delle nuove proposte o domande scritte, che sostituiranno le precedenti. Le nuove proposte scritte saranno consegnate alla Segreteria Arbitrale Italia Concilia, che le farà pervenire tempestivamente all'Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale, salvo che non sia diversamente pattuito tra le Parti.

b) Nel caso in cui l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sia a conoscenza delle proposte scritte delle Parti, ai fini della decisione tiene conto delle ultime proposte scegliendo quella che riterrà più ragionevole e adeguata.

c) Nel caso in cui l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale non sia a conoscenza delle proposte scritte delle Parti, emetterà il Lodo Arbitrale, con possibilità di eventuale rettifica successiva al fine di conformarsi il più possibile alle ultime proposte; in tal caso le ultime proposte saranno recepite nel Lodo Arbitrale.

Art. 48 - Arbitrato orale abbreviato

1. Quanto la lite ha un valore inferiore o uguale a 15.000,00 euro (quindicimila) e c'è l'accordo di tutte le parti si applicano le norme di questo articolo. Il valore è calcolato sommando tutte le domande svolte, comprese quelle in via riconvenzionale. Nel caso in cui il limite massimo di valore della controversia venisse per qualsiasi ragione superato, o nel caso vengano poste eventuali domande nuove, l'Arbitrato proseguirà nella forma del procedimento arbitrale ordinario.
2. L'Arbitrato è rituale e il lodo viene emesso secondo il diritto italiano entro ventuno (21) giorni dall'udienza da un Arbitro Unico, nominato sempre dal Consiglio Arbitrale anche in deroga all'art. 13 del presente regolamento.
3. L'Arbitrato va introdotto con domanda congiunta sottoscritta dalle Parti o da chi ne ha la legale rappresentanza. E' fatta salva la facoltà a una sola delle Parti di richiedere l'arbitrato con domanda depositata presso il Tribunale Privato Arbitrale ITALIA CONCILIA, che provvede con le modalità previste dal presente regolamento.
4. Il procedimento arbitrale si svolge solo tra le Parti che hanno sottoscritto la domanda o che vi hanno aderito.
5. Entro quattordici (14) giorni dal deposito della domanda congiunta di Arbitrato ovvero dalla data di adesione all'Arbitrato, la Segreteria Arbitrale Italia Concilia, comunica alle Parti il nome dell'Arbitro e la data dell'udienza.
6. Il procedimento arbitrale si svolge in unica udienza con trattazione esclusivamente orale della quale viene redatto processo verbale sottoscritto dalle Parti o dai loro difensori, su muniti di mandato speciale. Ove la domanda congiunta presenti delle anomalie, esclusivamente l'Arbitro Unico potrà decidere di fare precedere l'unica udienza da un incontro preliminare per individuare la questione da decidere e per l'assunzione delle prove. Le parti richiedendo l' **Arbitrato orale abbreviato** incaricano espressamente l'Arbitro Unico di decidere sulla base delle risultanze che emergeranno nell'udienza e si impegnano a svolgere tutte le proprie difese durante tale udienza, secondo le indicazioni dell'Arbitro.
7. Nel corso dell'udienza le Parti possono produrre documenti, l'Arbitro sente le Parti e può disporre l'audizione di un numero massimo di 2 (due) testimoni per ciascuna parte a sommaria informazione nel corso dell'udienza stessa. La convocazione dei testimoni è onere della Parte che ne richiede l'audizione e la loro assenza comporta la decadenza della loro assunzione.
8. Non e' ammessa la Consulenza Tecnica.
9. La lingua dell'arbitrato è l'italiano. I documenti sono producibili sole se in italiano e se accompagnati da dettagliata traduzione alla quale tutte le Parti hanno autorizzato l'Arbitro a far riferimento.

10. Il costo del procedimento, nella misura indicata dalla Tariffa in vigore al momento della presentazione della domanda, va versata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.
11. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le altre norme del presente Regolamento, della convenzione arbitrale delle parti o dalla legge in quanto compatibili con quelle di questo articolo.

Art. 49- Arbitrato documentale

1. Quanto la lite ha un valore inferiore o uguale a 5.000,00 euro (cinquemila/00) e c'è l'accordo di tutte le parti si applicano le norme di questo articolo. Il valore è calcolato sommando tutte le domande svolte, comprese quelle in via riconvenzionale. Nel caso in cui il limite massimo di valore della controversia venisse per qualsiasi ragione superato, o nel caso vengano poste eventuali domande nuove, l'Arbitrato proseguirà nella forma prevista dall'articolo 48. Qualora il valore esorbiti anche il limite di cui all'art.48 si procederà nella forma del procedimento arbitrale ordinario.
2. Perché la controversia possa essere ammessa all'arbitrato documentale è necessario inoltre che il TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA, attraverso i suoi organi, previa una verifica preliminare della controversia, dichiari che, a suo insindacabile giudizio, il caso concreto renda possibile raggiungere una decisione anche prescindendo dall'audizione orale delle parti e dei testi e dalla discussione orale della causa. Nel caso venga ammesso tale procedimento, entro quattordici (14) giorni dal deposito della domanda congiunta di Arbitrato ovvero dalla data di adesione all'Arbitrato, la Segreteria Arbitrale Italia Concilia, comunica alle Parti il nome dell'Arbitro.
3. Tale procedimento omette ogni forma di udienza e/o incontro preliminare e sarà deciso solo in base ai documenti prodotti dalle parti.
4. Le parti richiedendo l'Arbitrato documentale esonerano espressamente l'Arbitro Unico dall'ascoltarle e rinunciano all'audizione di testimoni, impegnandosi a svolgere tutte le proprie difese solo per iscritto secondo le indicazioni del Tribunale Privato Arbitrale ITALIA CONCILIA, dei suoi organi e dell'Arbitro Unico.
5. L'Arbitro Unico, qualora ad insindacabile giudizio lo ritenessero necessario, potrà comunque ascoltare una o entrambe le parti per richiedere chiarimenti sul contenuto della documentazione prodotta.
6. Le parti possono trasmettere all'Arbitro Unico, attraverso la Segreteria Arbitrale ITALIA CONCILIA, dichiarazioni scritte proprie o di terzi contenenti l'esposizione dei fatti. Ciascuna di esse per potere essere presa in considerazione dovrà contenere il calce la dichiarazione firmata per l'attestazione contenente tutta la verità e nient'altro che la verità, che il firmatario è a conoscenza che la dichiarazione sarà presentata al Tribunale Privato Arbitrale ITALIA CONCILIA e delle responsabilità da questi assunta in caso di dichiarazioni non veritiere o reticenti.
7. Le parti potranno trasmettere all'Arbitro Unico, attraverso la Segreteria Arbitrale ITALIA CONCILIA, perizie giurate di professionisti iscritti a albi o collegi professionali competenti sulle materie della controversia.
8. Tutti i documenti dovranno essere depositati dalle parti, a pena d'inammissibilità, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione alla controparte della domanda di Arbitrato.
9. Il deposito del lodo arbitrale avverrà da parte del dell'Arbitro Unico, entro 21 (ventuno) giorni dalla sua costituzione.
10. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le altre norme del presente Regolamento, della convenzione arbitrale delle parti o dalla legge in quanto compatibili con quelle di questo articolo.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 - Riservatezza e privacy

La Segreteria Arbitrale Italia Concilia e l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale rispettano la natura confidenziale del procedimento e del Lodo Arbitrale, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dall'autorità giudiziaria.

Art. 51 - Esclusione di responsabilità

E' esclusa qualsiasi responsabilità in capo all'Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale e al TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA, ivi inclusi i propri dipendenti o rappresentanti, per qualsiasi azione o omissione connessa allo svolgimento dell'Arbitrato in virtù del presente Regolamento, fatte salve le ipotesi di dolo e colpa grave.

Art. 52- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 10.09.2011.

Al presente Regolamento sono state apportate delle modifiche che entreranno in vigore il 01.12.2013.

SINTESI DEL REGOLAMENTO

Ambito territoriale	Italia Concilia è un organismo privato indipendente, operativo su tutto il territorio nazionale. L'applicazione del medesimo regolamento assicura omogeneità nella gestione delle controversie in tutte le città italiane
Lista degli arbitri consultabile	Il curriculum e l'esperienza di tutti gli Arbitri Italia Concilia sono pubblici e consultabili on line dalle parti.
Tentativo di mediazione	Prima delle nomina dell'arbitro/arbitri, le parti possono tentare un accordo di mediazione ove previsto per legge. Il mediatore sarà persona diversa dall'arbitro e la mediazione potrà continuare parallelamente all'arbitrato.
Durata della procedura	L'Arbitrato ha una durata massima di 240 giorni dalla costituzione del Collegio o dalla nomina dell'Arbitro unico.
Uso della tecnologia	Le comunicazioni ed il deposito degli atti possono essere effettuati anche in via telematica. Le comunicazioni e le trasmissioni degli atti da parte degli arbitri e del TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA possono avvenire anche a mezzo posta Elettronica certificata
Tariffe	Allo scopo di contenere i costi, la tariffa è calcolata tenendo conto dei seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none">· Tempo dedicato alle udienze· Valore della controversia· Livello di complessità
Sedi arbitrali	Tutte le sedi Italia Concilia presenti sul territorio nazionale

ALLEGATI:

ALLEGATO "A"

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Tutte le domande formulate dalle parti, volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, o ad una transazione delegata o un negozio di accertamento, nel caso di arbitrato irrituale, concorrono a formare il valore della controversia.
2. Se la parte deposita domande in via principale ed in via subordinata, viene calcolata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.
3. Se la determinazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione postula la preliminare quantificazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è individuato nella somma dei valori di tali richieste.
4. Se la parte chiede l'accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
5. Il valore del credito eccepito in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, viene calcolata la sola eccedenza.
6. Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
7. Qualora la controversia oggetto dell'Arbitrato sia inizialmente di valore indeterminato o indeterminabile e anche nel prosieguo del giudizio non sia possibile individuare il valore della domanda, il Consiglio Arbitrale Italia Concilia, con equo apprezzamento, applicherà le seguenti tariffe: gli onorari minimi sono quelli compresi tra il valore di euro 25.001,00 e euro 50.000,00 mentre gli onorari massimi sono quelli compresi per le cause di valore da euro 50.001,00 a euro 100.000,00 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia; qualora la domanda verta su questioni di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere patrimoniale, gli onorari possono essere liquidati fino al massimo previsto per le cause di valore fino a euro 500.000,00.
8. Il Consiglio Arbitrale Italia Concilia può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.

ALLEGATO "B"

DESCRIZIONE DEI SERVIZI ARBITRALI COMPRESI E DELLE ATTIVITA' ESCLUSE

1. Sono compresi negli onorari del TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA indicati nelle Tariffe di cui all'Allegato "D" del Regolamento del Procedimento di arbitrato gestito dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA i seguenti servizi arbitrali:

- a) Gestione ed amministrazione dei procedimenti arbitrali, in relazione a ciascun organo del TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA;
- b) Controllo della regolarità formale degli atti;
- c) Convocazione e ospitalità delle udienze in tutte le Sedi Nazionali Italia Concilia.
- d) Presenza del personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze in tutte le Sedi Nazionali Italia Concilia.

2. Sono escluse dagli onorari del TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:

- a) Ricevimento e trasmissione degli atti alle parti e agli arbitri;
 - b) Fotocopie di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente;
 - c) Regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
 - d) Registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
 - e) Servizi di interpretariato;
 - f) Videoconferenza.
- f. Ogni altro servizio non ricompreso tra quelli di cui al precedente comma 1.

ALLEGATO "C"

CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO ITALIA CONCILIA

ART. 1 - ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

1. Colui che accetta la nomina ad Arbitro in un arbitrato amministrato dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA, sia egli nominato dalla parte o da altro soggetto, si impegna ad accettare senza alcuna riserva il "Regolamento del procedimento di arbitrato gestito dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA" e a svolgere l'incarico di Arbitro conformemente a detto Regolamento ed al presente Codice Deontologico.

2. Il Codice Deontologico si applica anche ai Consulenti tecnici nominati nei procedimenti arbitrali amministrati dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA.

ART. 2 - ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE

1. L' Arbitro nominato dalla parte, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, qualora sia stato incaricato di parteciparvi. In ogni caso, le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l'Arbitro.

ART. 3 - COMPETENZA DELL'ARBITRO

1. L'Arbitro deve accettare incarichi che sappia di poter svolgere con adeguata competenza, secondo le sue qualificazioni professionali in relazione alla materia del contendere.

ART. 4 - DISPONIBILITÀ' DELL'ARBITRO

1. L'Arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito possibile.

ART. 5 - IMPARZIALITÀ' DELL'ARBITRO

1. L'Arbitro nominato deve garantire la propria imparzialità nell'interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

ART. 6 - INDIPENDENZA DELL'ARBITRO

1. L'Arbitro nominato deve garantire la propria indipendenza in ogni fase della procedura, e dopo il deposito del Lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

ART. 7 - DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA

1. Per garantire la sua imparzialità ed indipendenza, l'Arbitro, quando accetta l'incarico, deve rilasciare una apposita dichiarazione scritta.

2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.

3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA come causa di sostituzione dell'Arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.

4. Gli Arbitri di parte, in un arbitrato irrituale, nel quale sia richiesto di rendere una transazione delegata non sono tenuti a prestare la dichiarazione d'indipendenza.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. L' Arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento.

In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze al fine di consentire la partecipazione delle parti su un piano di assoluta parità e nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. E' dovere dell'Arbitro seguire l'arbitrato con tutta l'attenzione ed il tempo che le circostanze rendono necessari, procedendo nel modo più sollecito ed economico possibile.

In particolare, deve evitare spese superflue che possano far aumentare i costi della procedura in modo sproporzionato al valore della controversia.

3. L' Arbitro deve astenersi dal dare alle parti, direttamente o tramite i propri difensori, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza della Segreteria Arbitrale Italia Concilia.

ART. 9 - DIVIETO DI COMUNICAZIONI UNILATERALI DELL'ARBITRO

1. L'Arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia al Consiglio Arbitrale Italia Concilia perché lo comunichi alle altre parti e agli altri Arbitri.

ART. 10 - TRANSAZIONE

1. L'Arbitro o gli Arbitri, se rituali, possono sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia, ma non possono influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

2. Al contrario, gli Arbitri irrituali, ai quali sia stato richiesto di rendere una transazione delegata, quali titolari di uno specifico mandato congiunto a transigere la controversia, devono, invece, determinare consapevolmente il contenuto della transazione delegata che sostanzia il Lodo contrattuale, tenendo presenti gli elementi acquisiti dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

ART. 11 - DELIBERAZIONE DEL LODO

1. L' Arbitro deve garantire la propria partecipazione alla fase di deliberazione del Lodo. Rimane impregiudicato il suo diritto di non sottoscrivere il Lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza dal Collegio Arbitrale.

ART. 12 - ONORARIO E SPESE DELL'ARBITRO

1. L'Arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all' onorario e alle spese.

2. L'onorario dell'Arbitro è determinato esclusivamente dal Consiglio Arbitrale Italia Concilia secondo le Tariffe fissate dalla stessa e riportate nell' Allegato "D" del Regolamento Arbitrale, che l'Arbitro, quando accetta l'incarico, dichiara di conoscere e di accettare, espressamente ed irrevocabilmente, senza riserve.

3. L'Arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura. In caso di contestazione su detti rimborsi, l'Arbitro accetta che sia il Consiglio Arbitrale Italia Concilia a decidere secondo equità l'entità e la debenza effettiva di detti rimborsi e spese.

ART. 13 - VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

1. L'Arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico può essere sostituito dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA che può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti, nonché, nei casi più gravi, segnalarlo, se vi risulti iscritto, al Collegio Nazionale degli Arbitri.

ALLEGATO D

Per le domande di valore indeterminato o indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli compresi tra il valore di euro 25.001,00 e euro 50.000,00 mentre gli onorari massimi sono quelli compresi per le cause di valore da euro 50.001,00 a euro 100.000,00 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia; qualora la domanda verta su questioni di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere patrimoniale, gli onorari possono essere liquidati fino al massimo previsto per le cause di valore fino a euro 500.00,00

I valori sono espressi in euro oltre IVA come per legge ed indicano il costo complessivo della procedura da suddividere tra le parti.

Valore della controversia	Onorari Istituzione Arbitrale	Onorari Arbitro Unico	Onorari Collegio Arbitrale
Fino a 25.000	350,00	400,00-1.200,00	1.000,00-3.000,00
Da 25.001 a 50.000	680,00	1.200,00-2.000,00	3.000,00-3.800,00
Da 50.001 a 100.000	1.200,00	2.000,00-3.500,00	3.800,00-5.300,00
Da 100.001 a 250.000	2.400,00	3.500,00-6.000,00	5.300,00-7.800,00
Da 250.001 a 500.000	3.800,00	6.000,00-10.000,00	7.800,00-11.800,00
Da 500.001 a 1.000.000	6.000,00	10.000,00-15.000,00	11.800,00-16.800,00
Da 1.000.001 a 2.500.000	8.500,00	15.000,00-24.000,00	16.800,00-25.800,00
Da 2.500.001 a 5.000.000	10.000,00	24.000,00-36.000,00	25.800,00-37.800,00
Da 5.000.001 a 10.000.000	12.500,00	36.000,00-51.000,00	37.800,00-52.800,00
Da 10.000.001 a 25.000.000	16.000,00	51.000,00-71.000,00	52.800,00-72.800,00
Da 25.000.001 a 50.000.000	25.000,00	71.000,00-96.000,00	72.800,00-97.800,00
Da 50.000.001 a 100.000.000	34.000,00	96.000,00-120.000,00	97.800,00-121.800,00
Oltre 100.000.000	34.000,00 + 0,05% sull'eccedenza	120.000,00+0,03% sull'eccedenza	121.800,00+ 0,05 sull'eccedenza

Procedimento Arbitrale Orale Abbreviato

VALORE DELLA CONTROVERSIA	Onorari Istituzione Arbitrale	Onorario Arbitro
Fino a € 15.000,00	150,00	600,00

Arbitrato documentale

VALORE DELLA CONTROVERSIA	Onorari Istituzione Arbitrale	Onorario Arbitro
Fino a € 5.000,00	150,00	400,00